



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPOSETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2015

Disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo di riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 49 della Costituzione prevede che «Tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

Com'è noto, il Parlamento ha avviato un processo di riforma che ha riguardato, in primo luogo, il sistema di finanziamento dei partiti politici, approvando dapprima la legge n. 96 del 2012 con la quale, al sistema dei rimborsi elettorali, è stato affiancato il cofinanziamento dello Stato, proporzionato alle capacità di autofinanziamento dei partiti; a tale legge è seguita l'approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 149 del 2013 (legge 13 del 2014), con cui è stata disposta l'abolizione del finanziamento pubblico diretto dei partiti politici e sono state introdotte nuove norme in materia di controllo dei partiti.

Al contempo, la citata legge n. 96 del 2012 ha istituito la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici (la denominazione della Commissione è stata così modificata dal decreto-legge n. 149 del 2013), con il compito di controllare di effettuare il controllo di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti dei partiti, secondo le modalità ivi stabilite.

Il decreto-legge n. 149 del 2013, in particolare, ha disposto l'abolizione dei contributi pubblici diretti ai partiti e la loro sostituzione con agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini (detrazioni per le erogazioni liberali e destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF).

L'accesso a tali forme di contribuzione è stato condizionato al rispetto di requisiti di

trasparenza e democraticità indicati dal decreto-legge, in cui si prevede anche l'istituzione di un registro dei partiti politici ai fini dell'accesso ai benefici.

Tra le principali caratteristiche del sistema introdotto dal decreto-legge vi sono, quindi: l'adozione, da parte dei partiti politici, di statuti recanti necessari elementi procedurali e sostanziali che garantiscano la democrazia interna, ai fini dell'accesso ai benefici; l'istituzione del registro nazionale dei partiti politici che accedono ai benefici previsti dalla legge, consultabile dal sito *internet* del Parlamento; la realizzazione da parte di ciascun partito politico di un sito *internet* dal quale devono risultare le informazioni relative all'assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci; l'estensione delle funzioni di controllo della Commissione di garanzia sui bilanci dei partiti anche al rispetto delle prescrizioni sul contenuto statutario e sulla trasparenza; la riduzione delle risorse loro spettanti per i partiti che non rispettano le norme in materia di parità di accesso alle cariche elettive; l'applicazione progressiva della abrogazione con la riduzione parziale dei contributi diretti che cesseranno completamente nel 2017; l'estensione al personale dei partiti della disciplina sul trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà.

Della legge 96 del 2012, a seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 149 del 2013, viene mantenuta, in particolare, la parte relativa alla trasparenza e ai controlli dei bilanci, come pure il vincolo tra democrazia interna e concessione dei benefici, ivi introdotta per la prima volta.

A sua volta, a seguito delle modifiche disposte dal decreto-legge 149 del 2013 la Commissione di garanzia ha sostituito il Collegio di revisori, che aveva il compito di controllare i bilanci dei partiti ai sensi della previgente disciplina (legge n. 2 del 1997, articolo 1, comma 14). La Commissione è composta da 5 membri così designati dai vertici delle tre massime magistrature: 1 membro da parte del Primo Presidente della Corte di cassazione; 1 membro da parte del Presidente del Consiglio di Stato; 3 membri da parte del Presidente della Corte dei conti.

Le designazioni sono ratificate dall'atto di nomina congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Con tale atto è individuato, tra i componenti, il Presidente-coordinatore della Commissione. I membri della Commissione sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Essi non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata di controllo sui bilanci dei partiti. Il mandato dei membri della Commissione è di 4 anni ed è rinnovabile una sola volta.

In base alla legge istitutiva la sede della Commissione è stabilita presso la Camera; le risorse di personale di segreteria necessarie all'operatività della Commissione sono garantite congiuntamente e in pari misura da Camera e Senato. La Commissione, come già detto, ha il compito di effettuare il controllo di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti dei partiti. A tal fine, in base a scadenze stabilite dalla legge, i rappresentanti legali o i tesoriери dei partiti, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi nelle elezioni della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province auto-

nome di Trento e di Bolzano sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati. Inoltre, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto da una società di revisione, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito. La Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione sul giudizio di regolarità e di conformità alla legge che è trasmessa ai Presidenti del Senato e della Camera che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee. Tali termini sono stati prorogati ciascuno di 60 giorni ad opera dell'articolo 1, comma 12-*quater* del decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto «mille proroghe»), al fine di assicurare la piena funzionalità della Commissione. Contestualmente, sono stati prorogati i termini per la richiesta di accesso ai benefici fiscali introdotti dal decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 13 del 2014.

Entro oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato e della Camera gli elenchi dei partiti politici che risultino ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui sopra con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.

Il decreto-legge n. 149 del 2013 ha dunque attribuito alla Commissione anche il compito di verificare la presenza nello statuto dei partiti degli elementi indicati dalla legge ai fini dell'iscrizione del partito nel registro nazionale dei partiti politici, necessaria ai fini dell'accesso ai benefici previsti

dalla legge (agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie e cosiddetto «due per mille»). Alla Commissione sono infine riconosciuti poteri sanzionatori in caso di mancato o parziale rispetto degli obblighi di legge (articolo 8, decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 13 del 2014).

La Commissione si è costituita la prima volta il 3 dicembre 2012 quando il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, d'intesa tra loro, ne hanno nominato il Presidente e i membri su designazione dei vertici delle magistrature (Determinazione 3 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 2012, n. 283). In seguito alle dimissioni di tutti i membri, si è provveduto alla nomina dei nuovi membri della Commissione con Determinazione del 29 gennaio 2015 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 2015, n. 23).

Successivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2014 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 2014, n. 162) sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai partiti politici beneficiati dalla destinazione del 2 per mille IRPEF da parte dei contribuenti. Al contempo, è intervenuta la legge di stabilità 2015 che ha confermato la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici precisando che la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 141).

Il disegno di legge intende dunque completare tale quadro normativo dando piena attuazione alle previsioni dell'articolo 49 della Costituzione, anche tenendo conto del contenuto del Regolamento n. 1141 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni

politiche europee, approvato il 22 ottobre 2014.

Tale atto, che ha avviato il suo *iter* in sede UE con la proposta della Commissione europea del 12 settembre 2012 (COM(2012) 499), è stato successivamente discusso e approvato presso altri Parlamenti UE compreso quello italiano (Documento finale della Commissione affari costituzionali e della Commissione politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati approvato il 20 dicembre 2012. Risoluzione finale della Commissione Politiche dell'Unione Europea del senato della repubblica approvata il 18 dicembre 2012).

Il nuovo regolamento, approvato a larga maggioranza il 16 aprile 2014 dal parlamento europeo riunito in assemblea plenaria, prevede, in particolare, che possano registrarsi come partiti politici europei quelle alleanze politiche (definite come «la cooperazione strutturata tra partiti politici e/o cittadini») che non proseguono fini di lucro, che hanno determinati requisiti di rappresentanza, che hanno sede in uno degli Stati membri, che osservano nel programma e nell'azione i valori su cui l'Unione europea si fonda, che hanno partecipato alle elezioni europee o che hanno espresso pubblicamente l'intenzione di parteciparvi. Per le alleanze politiche che intendano registrarsi come partiti politici europei si prevede la necessità di dotarsi di propri statuti che ne rendano trasparente l'organizzazione interna.

Si stabilisce che lo statuto di partito politico europeo debba rispettare le pertinenti norme di legge dello Stato membro in cui il partito ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno: a) il suo nome e logo, che devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo esistente; b) l'indirizzo della sede; c) un programma politico che ne definisce la finalità e gli obiettivi; d) una dichiarazione attestante che non persegue scopi di lucro; e) se del caso, il nome della fondazione politica ad esso collegata e una descri-

zione del rapporto formale che intercorre tra le due entità; f) la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l'approvazione e la verifica dei conti annuali; g) la procedura interna in caso di scioglimento volontario come partito politico europeo. Lo statuto di partito politico europeo include disposizioni sull'organizzazione interna del partito. È previsto inoltre che lo Stato membro in cui si trova la sede possa imporre requisiti supplementari allo statuto, a condizione che non siano in contrasto con il regolamento UE.

Il regolamento UE attribuisce ad una Autorità indipendente, denominata «Autorità per i partiti politici e le fondazioni politiche europee», che sarà materialmente ubicata presso il Parlamento europeo, la funzione di controllo del rispetto dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e per la loro permanenza nonché la funzione di irrogazione delle sanzioni ad essi applicabili.

In sede UE è stato dunque ritenuto opportuno istituire un'Autorità per lo svolgimento di tali compiti; la registrazione, inoltre, è necessaria per ottenere lo *status* giuridico europeo, che a sua volta comporta una serie di diritti e obblighi.

Alla registrazione - una volta pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* la relativa decisione dell'Autorità - consegue, per i partiti politici europei, l'acquisizione della personalità giuridica europea che potrà sostituire o affiancare quella dello Stato membro in cui il partito ha sede e grazie alla quale i partiti otterranno riconoscimento e capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.

Al Parlamento europeo compete inoltre la realizzazione di un apposito sito *internet* attraverso il quale rendere trasparenti nei confronti dei cittadini tutte le informazioni ri-

guardanti i partiti politici europei: statuti e documenti presentati a corredo della richiesta di iscrizione nel registro; domande di registrazione non approvate con relative motivazioni, relazione annuale dei fondi pubblici erogati a partiti politici, bilanci e rendiconti dei partiti, nomi dei donatori e importo delle corrispondenti donazioni, contributi ricevuti dai partiti nazionali membri, elenco delle persone giuridiche affiliate ai partiti politici europei, numero dei membri, descrizione dell'assistenza tecnica eventualmente prestata ai partiti, decisioni sanzionatorie con relative motivazioni, relazione di valutazione del Parlamento europeo.

Nel citato Regolamento UE si evidenzia inoltre l'opportunità che le attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee siano disciplinate dal tale Regolamento e, per le materie non disciplinate da quest'ultimo, dalle pertinenti disposizioni del diritto nazionale degli Stati membri. Lo *status* giuridico di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea «dovrebbe essere disciplinato dal regolamento e dalle disposizioni applicabili del diritto nazionale dello Stato membro in cui hanno la propria sede (lo "Stato membro in cui si trova la sede"). Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe essere in grado di definire *ex ante* il diritto applicabile o lasciare la scelta ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee. Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe inoltre essere in grado di imporre requisiti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nel Regolamento, tra cui disposizioni in materia di registrazione e integrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni in quanto tali nei sistemi amministrativi e di controllo nazionali, nonché relativamente alla loro organizzazione e al loro statuto, anche in materia di responsabilità, purché tali disposizioni non contrastino con il Regolamento» (19° considerando).

Riguardo al quadro normativo ~~in materia~~ infine tenuto presente che il testo che disci-

plina la legge elettorale per la Camera dei deputati - all'esame del Parlamento (articolo 2, commi 7 e 8, atto Camera 3-bis-B) - introduce l'obbligo per i partiti o i gruppi politici organizzati di depositare, ai fini della presentazione delle liste nei collegi plurinominali, oltre al contrassegno, anche il proprio statuto presso il Ministero dell'interno. Per l'individuazione dello statuto è richiamato l'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013, che determina i requisiti dello statuto dei partiti ai fini dell'accesso alle forme di contribuzione previste dal decreto medesimo a seguito dell'abolizione del finanziamento pubblico.

Come si è detto, il presente disegno di legge intende dunque completare il quadro normativo di riferimento, dando piena attuazione alle previsioni costituzionali dell'articolo 49. Una normativa che disciplina i partiti politici investe, infatti, anche il tema della sua registrazione e degli effetti che ne conseguono. I partiti politici si costituiscono dunque con atto pubblico, del quale fanno parte integrante lo statuto, la denominazione e il simbolo.

La registrazione come atto giuridico in sé consente, in particolare, di valorizzare gli strumenti di garanzia e di tutela del singolo associato iscritto al partito. Con il disegno di legge dunque i partiti politici cessano di essere associazioni di fatto per assumere la natura giuridica di associazioni riconosciute iscritte in pubblici registri.

Il disegno di legge prevede che lo statuto e l'atto costitutivo siano trasmessi alla Commissione istituita dalla legge n. 96 del 2014, organismo autonomo che ha sede presso la Camera dei deputati, che comunica l'iscrizione alla prefettura competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Tale impostazione tiene conto anche del modello seguito in sede UE con l'istituzione di un'apposita ~~Autorità indipendente competente~~ ai fini della registrazione dei partiti politici, del

loro controllo e dell'irrogazione delle sanzioni ad essi applicabili.

Viene infine prevista una delega legislativa al Governo per riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni sui partiti politici, affinché possano essere contenute in un unico atto coordinato le disposizioni in materia di finanziamento e disciplina dei partiti che si sono succedute nel tempo.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge definisce l'ambito di intervento. Essa reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Il comma 2 enuncia i principali valori della Costituzione a cui i partiti politici sono tenuti ad ispirare la loro attività e il loro programma: il rispetto del metodo democratico, della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze; non perseguire scopi di lucro. Tali valori sono in parte ripresi dal citato Regolamento 1141 del 2014, adottato in sede UE.

L'articolo 2 stabilisce che i partiti politici sono associazioni riconosciute aventi personalità giuridica acquisita ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che reca le norme sui procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche.

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica si prevede che i partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico, di cui fanno parte integrante la denominazione e il simbolo. Quest'ultimo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo statuto.

Rispetto al procedimento del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che affida al prefetto l'esame della domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche viene dunque introdotta una specifica procedura per il ri-

conoscimento dei partiti politici stabilendo che questo è concesso d'ufficio a seguito della loro iscrizione nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Per i partiti politici è infatti già stata disciplinata dal citato decreto-legge n. 149 del 2013 la procedura di esame dello statuto da parte della Commissione di garanzia. A tal fine, e per evitare una sovrapposizione dei due procedimenti, si stabilisce che, una volta conclusa l'istruttoria, la Commissione di garanzia provvede tempestivamente a comunicare alla prefettura competente l'iscrizione del partito politico nel predetto registro affinché questa proceda all'iscrizione d'ufficio nel registro delle persone giuridiche. La Commissione medesima, contestualmente alla comunicazione della avvenuta iscrizione nel registro, trasmette alla prefettura competente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché di ogni modificazione dello stesso.

L'articolo 3 del disegno di legge interviene con la finalità di integrare gli elementi minimi necessari per lo statuto dei partiti politici, rispetto a quelli già stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, con la finalità di assicurare il pieno rispetto dei principi di democrazia interna e trasparenza e di tenere

conto degli elementi previsti dal Regolamento 1141 del 2014 adottato in sede UE.

L'articolo 4 riguarda la previsione nello statuto delle elezioni primarie.

L'articolo 5 prevede che ai partiti politici che abbiano acquisito personalità giuridica e che sono costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi ovvero aventi almeno un rappresentante eletto presso il Parlamento europeo o presso un Consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non è richiesta alcuna sottoscrizione per la presentazione delle liste di candidati in occasione delle consultazioni elettorali.

L'articolo 6 reca una delega legislativa al Governo per l'adozione di un testo unico di riordino e di coordinamento delle disposizioni legislative sui partiti politici.

L'articolo 7 reca una norma finale per l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte dei partiti politici che intendono avvalersi dei benefici del decreto-legge n. 149 del 2013 ed acquisire la personalità giuridica che siano costituiti alla data di entrata in vigore del disegno di legge, nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto. Essi sono dunque tenuti agli adempimenti previsti dal disegno di legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

2. I partiti politici sono tenuti a:

a) rispettare, in particolare nel loro programma e nella loro attività, i valori della Costituzione, con particolare riguardo al rispetto del metodo democratico, della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze;

b) non perseguire scopi di lucro.

Art. 2.

(Personalità giuridica, statuto e simbolo dei partiti politici)

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute aventi personalità giuridica acquisita ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica i partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico, di cui fanno parte integrante la denominazione e il simbolo.

3. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo statuto.

4. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Per i partiti politici il riconoscimento è concesso d'ufficio a seguito della loro iscrizione nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, da parte della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96. A tal fine la Commissione provvede tempestivamente a comunicare alla prefettura competente l'iscrizione del partito politico nel predetto registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013. La Commissione medesima, contestualmente alla comunicazione della avvenuta iscrizione nel registro, trasmette alla prefettura competente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché di ogni modificazione dello stesso.».

Art. 3.

(Democrazia interna e trasparenza dei partiti politici. Modifiche al decreto-legge n. 149 del 2013)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto ed acquisire la personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo statuto indica:

a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;

b) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, nonché dei titolari delle cariche di partito, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;

c) le modalità per l'ammissione, le dimissioni, e l'esclusione dei suoi membri prevedendo, in particolare, il diritto di ciascuno di iscriversi al partito politico, previa dichiarazione di accettazione da parte dell'organo competente. La domanda di iscrizione contiene l'espressa adesione allo statuto del partito. La domanda è accettata o rigettata entro sessanta giorni dalla data della presentazione. Decorso tale termine la domanda si intende accolta. Non può essere negata l'iscrizione né può essere disposta l'espulsione per ragioni inerenti al sesso o all'orientamento sessuale, alla razza o all'origine etnica, alla lingua, alla religione, al luogo di nascita o di residenza, alle condizioni economiche, sociali o personali. Nessuno può essere obbligato a iscriversi o a restare iscritto;

d) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;

e) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

f) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito, compresi il diritto a partecipare alla determinazione della linea politica e all'attuazione della medesima, nonché il diritto a una piena e completa informazione ai fini di una partecipazione consapevole;

g) le garanzie per rendere effettivo il pluralismo interno e il riconoscimento formale di minoranze alle quali è assicurata, ove richiesta, la rappresentanza proporzionale in tutti gli organi collegiali, inclusi gli

organi di garanzia e quelli preposti alla gestione delle risorse pubbliche conferite al partito, ad eccezione dell'organo esecutivo di vertice;

h) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;

i) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;

l) criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali;

m) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

n) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;

o) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito, assicurando la riserva delle deliberazioni all'organo collegiale rappresentativo degli iscritti;

p) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;

q) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;

r) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, stabilendo in particolare, nel rispetto di tali principi, che la consultazione

degli elenchi degli iscritti è sempre garantita a ciascun iscritto;

s) una dichiarazione attestante che il partito politico non persegue fini di lucro;

t) disposizioni che disciplinano la presentazione di un programma politico che ne definisce la finalità e gli obiettivi.».

2. All'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «copia autentica» sono inserite le seguenti: «dell'atto costitutivo e»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, la Commissione comunica alla prefettura competente l'avvenuta iscrizione del partito politico nel registro di cui al comma 2, e trasmette copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La medesima procedura è seguita per le eventuali modificazioni allo statuto e nel caso di cancellazione dal registro di cui al comma 2.»

Art. 4.

(Elezioni primarie)

1. La scelta delle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali nonché per la carica di presidente della giunta regionale ha luogo a scrutinio segreto mediante elezioni primarie.

2. Lo statuto del partito politico determina le modalità di svolgimento delle elezioni primarie nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) garantire l'autenticità del voto anche in caso di ricorso a procedure telematiche;

b) consentire la partecipazione alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del collegio o circoscrizione elettorale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo collegio o circoscrizione;

c) rispettare la disciplina in materia di tutela della riservatezza delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

3. Al fine di procedere alle elezioni primarie, ciascun comune trasmette ai partiti politici che ne fanno richiesta copia delle liste degli elettori del medesimo comune. A conclusione delle procedure elettorali le liste sono riconsegnate ai comuni che provvedono alla loro distruzione.

4. Ciascun comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le elezioni primarie e alla individuazione delle relative sedi secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al comma 8.

5. Le spese per l'allestimento delle sezioni elettorali e per il personale adibito alle operazioni di voto e di scrutinio sono interamente a carico dei partiti politici.

6. Per i partiti politici presentatori di liste che non hanno rispettato le disposizioni dei commi 1 e 2, l'importo delle somme derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 è ridotto dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, fino a un massimo della metà.

7. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 6 è erogata ai partiti politici iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 che hanno scelto i candidati esclusivamente mediante elezioni primarie in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito.

8. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente articolo.

9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Sottoscrizioni di liste di candidati)

1. Ai partiti politici riconosciuti in base alla presente legge e costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi ovvero aventi almeno un rappresentante eletto presso il Parlamento europeo o presso un Consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non è richiesta alcuna sottoscrizione per la presentazione delle liste di candidati in occasione delle consultazioni elettorali.

Art. 6.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico di riordino e di coordinamento delle disposizioni legislative sui partiti politici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di:

- a) disciplina dei partiti politici;
- b) forme di contribuzione in favore dei partiti politici;
- c) trasparenza delle informazioni e controllo dei relativi bilanci e rendiconti.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva.

Art. 7.

(Norme finali)

1. I partiti politici di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, come modificato dalla pre-

sente legge, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli cui dichiaro di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, come modificato dalla presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.